



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE VETERINARIE PER LA SALUTE, LA PRODUZIONE ANIMALE
E LA SICUREZZA ALIMENTARE “Carlo Cantoni”**

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare “Carlo Cantoni”- *Department of Health, Animal Science and Food Safety “Carlo Cantoni”*, denominato con l'acronimo 'VESPA', costituito con decreto rettorale del 26/04/2012, registrato al n. 278461 in data 27/04/2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento VESPA intende perseguire l'eccellenza e ottenere significativi progressi nella didattica, nella ricerca e nella terza missione in tutte le discipline relative alle scienze animali e alle loro produzioni. Nell'ambito della formazione, il Dipartimento opera come referente principale nei Corsi di studio delle classi di laurea L38 - Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, LM86 - Scienze zootecniche e tecnologie animali, e come associato nei Corsi delle classi L2 - Biotecnologie, LM9 – Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, LM42 – Medicina veterinaria. Il Dipartimento è inoltre impegnato nella formazione post-laurea.

Il Dipartimento sostiene e promuove la ricerca, con approccio multidisciplinare, su tematiche tradizionali, innovative ed emergenti connesse alle scienze animali declinate in un sistema integrato biomedico e produttivo. La missione scientifica dipartimentale è perseguita soprattutto attraverso lo sviluppo di ricerche istituzionali sia su tematiche “*bottom-up*” (*open call*) che “*bottom down*” (*call specifiche*), a cui si aggiungono sia ricerche commissionate che strategiche.

Il Dipartimento promuove e diffonde una cultura integrata e sostiene lo sviluppo di iniziative di carattere divulgativo, etico e sociale sui temi delle scienze animali e loro produzioni, anche in accordo con le collaborazioni da tempo in atto con gli ordini professionali e le associazioni di categoria. In questo contesto la missione è soprattutto quella di enfatizzare il ruolo che il Dipartimento riveste nel tessuto socio-economico attuale sia come erogatore di servizi, sia in qualità di promotore e disseminatore della cultura scientifica.

2. Nel rispetto del Titolo I e del Titolo IV dello Statuto dell'Ateneo, il Dipartimento garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei professori e dei ricercatori che vi



afferiscono e assicura un'equilibrata valorizzazione di tutti i settori scientifico-disciplinari di riferimento dei medesimi professori e ricercatori, curando che l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali si svolga in un'ottica di condivisione dei percorsi organizzativi, didattici, di ricerca e delle attività clinico-assistenziali, ispettive, zootecniche e biotecnologiche, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge, delle norme statutarie e regolamentari e delle determinazioni degli Organi di governo dell'Ateneo.

3. Il Dipartimento definisce le attività e gli impegni didattici e di ricerca di preminente interesse, valorizzando le qualità professionali e umane di tutti gli operatori e dei giovani ricercatori.

4. Il Dipartimento assicura altresì la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che in esso opera e ne promuove la formazione, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

5. Il Dipartimento ha la propria sede amministrativa nella sede di Via dell'Università n. 6, Lodi.



Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. Il Dipartimento organizza e garantisce le strutture per la ricerca e ne promuove il potenziamento e l'adeguamento per realizzare i programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni pubbliche e private, locali, nazionali e internazionali.

2. L'attività di ricerca del Dipartimento è finalizzata al ruolo che le Scienze Animali hanno nel garantire sostenibilità ed efficienza di un moderno sistema biomedico, con lo studio di modelli animali, e produttivo, focalizzata alla salute, tutela e benessere di animali a vocazione "food" o "non food". Le tematiche sviluppate concernono la salute, la riproduzione e il management degli animali, la produzione, la trasformazione, gli aspetti economico-gestionali di produzione e consumo, la qualità e il controllo degli alimenti di origine animale, caratterizzandosi quindi in modo specifico nell'area CUN 07. Il Dipartimento è impegnato a sviluppare un sistema integrato di salute e allevamento in un'ottica di miglioramento della qualità della vita.

3. Le attività scientifiche sono basate su solide competenze maturate nelle tematiche sopra riportate e riferibili all'Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie.

In particolare, all'interno della suddetta Area sono compresi ambiti come l'anatomia e la morfologia veterinaria, il monitoraggio della salute, la diagnosi e il trattamento delle malattie degli animali, lo sviluppo di farmaci di interesse veterinario e lo studio del loro comportamento dinamico/cinetico, le tecnologie innovative di allevamento, incluse le biotecnologie, della produzione e riproduzione animale, lo studio dei fattori legati agli alimenti e alla dieta degli animali, di impatto ambientale della produzione, la gestione e la sicurezza degli allevamenti, l'energia e la tutela dell'ambiente, l'ispezione degli alimenti di origine animale, lo studio e il controllo della qualità e sicurezza degli alimenti di origine animale, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle materie sopra riportate, gli aspetti economico-gestionali riferiti alle produzioni zootecniche, alla sanità animale e al sistema agroalimentare, i principi economico-estimativi relativi all'ambiente rurale, nonché i profili di interazione tra uomo e fauna sinantropa. I suddetti ambiti potranno essere modificati e/o incrementati in futuro, in rapporto a nuove esigenze nel frattempo declinati nel piano strategico triennale.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Al Dipartimento competono le funzioni finalizzate allo svolgimento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative riferibili all'Area.

2. La finalità didattico-formativa del Dipartimento è quella di fornire, oltre alle conoscenze di base, una adeguata e specifica preparazione scientifica, tecnologica ed operativa, in relazione ai tre diversi cicli su cui si articola il sistema degli studi



universitari, nonché quella di sviluppare percorsi formativi idonei alla formazione di figure professionali qualificate.

3. Competono al Dipartimento, in qualità di referente principale il coordinamento, la programmazione e la gestione dei seguenti corsi di studio:

Corso di Laurea in Allevamento e benessere animale (L-38);

Corso di Laurea in Scienze delle produzioni animali (L-38);

Corso di Laurea Magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86).

Competono altresì al Dipartimento, in qualità di referente associato, nell'ambito di un Collegio didattico interdipartimentale, il coordinamento, la programmazione e la gestione del corso di studio in Biotecnologia (L-2) e Scienze biotecnologiche veterinarie (LM-9) e Medicina veterinaria (LM-42).

4. Possono essere apportate modifiche all'elenco dei corsi di studio di cui al comma 3 sulla base di esigenze didattiche e organizzative dell'Ateneo, secondo le procedure previste dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo e dal Regolamento didattico d'Ateneo.



Art. 5

Formazione dottorale

1. Il Dipartimento considera la formazione dottorale come una delle priorità strategiche del proprio impegno istituzionale; a tal fine promuove l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca, ne incentiva lo sviluppo e la progressione in rapporto all'insorgenza di nuove tematiche scientifiche.
2. Nell'ambito della propria autonomia didattica e di ricerca, il Dipartimento può proporre l'attivazione di corsi di dottorato congiunto con università ed enti di ricerca, anche stranieri, sulla base di apposite convenzioni, nelle quali devono essere previste una effettiva condivisione delle attività formative, l'equa ripartizione degli oneri e il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo.

Art. 6

Formazione permanente continua e formazione specialistica

1. Per la realizzazione degli adempimenti istituzionali relativi a garantire attività funzionali alla formazione, all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento professionale post Laurea, nel quadro di programmi dedicati all'educazione permanente e continua, il Dipartimento promuove, favorisce e coordina le relative attività didattiche mediante l'attivazione di corsi di perfezionamento, di master e di altre iniziative formative, anche in rapporto alle esigenze espresse dal mondo produttivo e dalle istituzioni pubbliche, da realizzare anche in collaborazione con istituzioni pubbliche o private, nazionali e internazionali, nonché nel rispetto delle disposizioni di legge, dello Statuto e della regolamentazione dell'Ateneo.
2. Il Dipartimento propone inoltre l'attivazione o l'istituzione di Scuole di specializzazione, eventualmente in concorso con altri Dipartimenti anche appartenenti ad altri Atenei e con altri soggetti, in particolare con le istituzioni pubbliche, e ne promuove per quanto di competenza le attività relative.

Art. 7

Autonomia gestionale del Dipartimento e organizzazione

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.
2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.



3. Il Dipartimento provvede alla razionale utilizzazione dei mezzi e delle risorse a disposizione, nel rispetto della libertà e dell'autonomia scientifica dei singoli professori e ricercatori; e promuove l'attivazione di strutture di servizio comuni, curandone il funzionamento, eventualmente anche in rapporto a quanto riportato all'art. 3.
4. In particolare, riconosciuto che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un idoneo ambiente di lavoro, il Dipartimento attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.
5. Inoltre, a tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento medesimo, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 8

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno aderito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti presso il Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.
2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso attività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.
3. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, *visiting scientists*, *visiting scholars* e *visiting professors*, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento.
4. L'accesso e l'utilizzo delle strutture del Dipartimento da parte di soggetti esterni è subordinato all'approvazione del Consiglio del Dipartimento e alla copertura assicurativa obbligatoria.
5. Le richieste di afferenza al Dipartimento da parte di professori e di ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo sono esaminate dal Dipartimento sulla base di motivate



ragioni scientifiche e didattiche, secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ateneo.

6. Il Consiglio di Dipartimento, in rapporto alle varie possibili esigenze e nelle forme più opportune, può consentire l'accesso alle proprie strutture, per massimo due anni, ai professori già in servizio presso il Dipartimento medesimo, in trattamento di quiescenza.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento alla Facoltà

1. Per esigenze di coordinamento didattico e una migliore gestione dei servizi didattici comuni, il Dipartimento di Scienze veterinarie la salute, le produzioni animali e la sicurezza alimentare è raccordato, insieme al Dipartimento di Medicina veterinaria, alla Facoltà di Medicina veterinaria, secondo quanto previsto dall'art. 40 dello Statuto e dall'art. 16 del Regolamento generale d'Ateneo.

2. Ai sensi del comma 15 dell'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo, il Dipartimento con delibera del proprio Consiglio può delegare al Comitato di direzione della Facoltà specifici compiti, di concerto con gli altri Dipartimenti raccordati alla medesima Facoltà di Medicina veterinaria.

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

- a) il Consiglio di Dipartimento,
- b) il Direttore,
- c) la Giunta.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento Generale d'Ateneo, è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività istituzionali che fanno capo al Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Compete al Consiglio di Dipartimento:



- a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre ai competenti Organi di governo dell'Ateneo, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, gli altri Regolamenti;
- b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo (piano strategico di Dipartimento) relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;
- c) avanzare proposte sul budget di competenza e deliberare sul suo utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione alla disponibilità di:
- spazi,
 - apparecchiature scientifiche,
 - servizi finalizzati alla didattica;
- e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;
- f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;
- g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;
- h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da parte dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle pertinenti norme dello Statuto;
- i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Medicina veterinaria, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non ricordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione



delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

j) proporre l'attivazione, ed eventualmente la disattivazione, di scuole di specializzazione, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

k) proporre al Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria, di concerto con il Dipartimento di Medicina veterinaria, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e di scuole di specializzazione, ove queste siano previste da norma di legge o da direttive della Comunità europea;

l) proporre, sentito il Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria, di concerto con il Dipartimento di Medicina veterinaria, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio di riferimento;

m) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

n) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori concorsuali o a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

o) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

p) esprimere parere sulle richieste di mobilità di professori e ricercatori ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto;

r) deliberare in merito al conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria alla quale il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del Regolamento generale d'Ateneo;

s) proporre la costituzione di Centri ai sensi delle disposizioni previste al Titolo V dello Statuto e forme di aggregazione di gruppi secondo le indicazioni dell'Ateneo;



t) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

u) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

v) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dei servizi, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse; a tal fine approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

w) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

z) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare, d'intesa con il Dipartimento di Medicina veterinaria, eventuali proposte di conferimento di lauree *honoris causa* in uno dei corsi di Laurea Magistrale o del corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di cui il Dipartimento è referente associato nell'ambito di Collegi didattici interdipartimentali, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

5. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare la costituzione di Commissioni con compiti istruttori o incaricate di seguire particolari campi di attività che lo richiedano, fatte salve le disposizioni statutarie, le competenze decisionali del Consiglio e fermo restando il diritto di tutti i componenti del Consiglio stesso di partecipare alle riunioni delle Commissioni anche se non inclusi tra i loro componenti ordinari, comunque con le



limitazioni previste dallo Statuto, dal Regolamento generale d'Ateneo e dal presente Regolamento in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Sono membri del Consiglio tutti i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento; una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di Laurea, di Laurea Magistrale indicati all'art. 4, di cui il Dipartimento è referente principale; il responsabile amministrativo; il personale di elevata professionalità delle aree amministrativa gestionale, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, delle biblioteche, in servizio presso il Dipartimento a tempo indeterminato, nonché quello a tempo determinato purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi; una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo; una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento o da questo attivati e una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione di interesse del Dipartimento, nella misura determinata dal presente Regolamento.

2. La rappresentanza degli studenti è eletta nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. Tale rappresentanza non è considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute del Consiglio. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore. Il Dipartimento promuove la partecipazione dei rappresentanti degli studenti ai momenti di orientamento organizzati dal Dipartimento a beneficio di studenti e potenziali studenti, e favorisce la comunicazione tra gli stessi rappresentanti degli studenti e gli iscritti ai corsi di studio di cui il Dipartimento è referente.

3. Il numero dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo non presente di diritto nel Consiglio, è determinato in una quota pari al 20% ai sensi del comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e del comma 8 art. 13 del Regolamento generale di Ateneo.

4. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto nel corso di un'assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato attivo e passivo, convocata dal Responsabile Amministrativo. Tale personale include i titolari di contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi. A norma dell'art. 62 dello Statuto, ogni elettore può esprimere un numero di preferenze pari a un terzo dei nominativi da eleggere e la votazione è valida se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto. Non godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento le figure di elevata professionalità e il responsabile amministrativo, membri di diritto del Consiglio. Risultano eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si tiene conto dell'anzianità di servizio e in caso di parità di anzianità di servizio si tiene conto dell'anzianità anagrafica. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile



amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

5. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione che fanno riferimento al Dipartimento sono determinate in conformità al comma 2 dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo e al comma 10 dell'art. 13 del Regolamento Generale d'Ateneo.

6. Le rappresentanze dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, dei dottorandi di ricerca e degli iscritti alle scuole di specializzazione sono elette nel corso di votazioni indette dal Direttore del Dipartimento, che ne garantisce anche il regolare svolgimento. L'indizione avviene con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli aventi diritto al voto almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto.

In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano d'età. Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, di cui al precedente comma, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

7. Le rappresentanze elette di cui ai commi 3 e 5 durano in carica un triennio accademico, ad eccezione dei rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca, il cui mandato ha la durata di due anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. Parimenti per un biennio sono eletti i rappresentanti degli studenti.

8. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

9. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio del Dipartimento decadono dal mandato, qualora siano assenti ingiustificati per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero a un terzo delle sedute annuali.

10. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento purché ricorra la condizione stabilita al comma 4 dell'art. 64 dello Statuto.



Art. 13

Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento; è responsabile della gestione del budget assegnato; è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente; provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse; vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti; esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

2. In particolare, è competenza del Direttore:

a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;

b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;

e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;

f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;

g) indire le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento previste nell'art. 12, ad esclusione delle rappresentanze studentesche, indette dal Rettore.

3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Medicina veterinaria alla quale il Dipartimento è riaccolto. In caso di indisponibilità egli può delegare a rappresentarlo il Vicedirettore o altro componente della Giunta.

4. Il Direttore del Dipartimento è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico e amministrativo che fa parte del Consiglio di



Dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno in caso di indisponibilità di professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento nelle due prime votazioni del *quorum* richiesto, come indicato al successivo comma 5. Ai sensi dell'art. 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

5. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

6. La seduta per l'elezione del Direttore del Dipartimento è convocata e presieduta dal professore di prima fascia, o in mancanza di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

7. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

8. Il Vicedirettore di Dipartimento coadiuva il Direttore, è membro di diritto nella Giunta e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolve da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore. Il Vicedirettore è nominato dal Direttore, che lo sceglie tra i docenti a tempo pieno del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima o di seconda fascia. La durata in carica del Vicedirettore corrisponde a quella del Direttore.

Art. 14

La Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore, esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve i compiti delegati dal Consiglio, stabiliti nel presente articolo. La Giunta può comunque proporre al Consiglio del Dipartimento linee di *governance*, di indirizzo e programmatiche relative alle attività di ricerca scientifica del Dipartimento.



2. Sono membri di diritto della Giunta:
 - il Direttore, che la presiede,
 - il Vicedirettore,
 - il Responsabile amministrativo.
3. La Giunta comprende altresì, di norma nel limite del 15% dei componenti del Consiglio del Dipartimento in conformità del comma 6 dell'art. 38 dello Statuto:
 - a) i Presidenti dei Collegi didattici, se appartenenti al Dipartimento;
 - b) i referenti per le strutture del Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale di Lodi, se afferenti al Dipartimento;
 - c) un rappresentante del personale tecnico e amministrativo presente nel Consiglio del Dipartimento;
 - d) i rappresentanti del corpo docente, in modo che sia complessivamente garantita nell'ambito della Giunta una rappresentanza equilibrata e paritaria tra ricercatori, professori associati e ordinari, anche nel rispetto delle diverse aree scientifico-culturali presenti nel Dipartimento.
4. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Giunta, con voto consultivo, docenti del Dipartimento che ricoprano cariche istituzionali.
5. I rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia sono eletti a scrutinio segreto in collegio unico. I rappresentanti dei ricercatori sono eletti a scrutinio segreto nel proprio ambito. Per ciascuna componente ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Le votazioni si svolgono secondo le norme elettorali generali contemplate dallo Statuto.
6. Il rappresentante del personale tecnico amministrativo in Giunta è eletto con le stesse modalità previste per l'elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato passivo è attribuito al personale tecnico amministrativo presente in Consiglio di Dipartimento, incluso il personale di Elevata Professionalità ed escluso il Responsabile amministrativo, in quanto già membro di diritto della Giunta.
7. Tutti i componenti della Giunta non sono immediatamente rieleggibili più di una volta.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio del Dipartimento è convocato dal Direttore, che stabilisce l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio. Il Consiglio è convocato almeno sei volte all'anno.
2. Il Direttore provvede alla convocazione del Consiglio mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviarsi almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.



3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza, con convocazione da inviarsi almeno 48 ore prima dell'orario fissato per la seduta, o quando almeno un terzo dei suoi componenti o la maggioranza della Giunta ne faccia espressa richiesta scritta al Direttore. In tal caso il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti proposti.
4. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti; i rappresentanti degli studenti, non vengono computati a questo fine, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto.
6. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda alla deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
7. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere inerenti alla ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza dei professori e dei ricercatori.
8. Le proposte sono poste in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.
9. L'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. A seguito di motivata richiesta della maggioranza dei presenti, la votazione può essere effettuata per chiamata nominale o a scrutinio segreto.
10. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 dello Statuto di Ateneo, nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e dei consigli delle scuole di specializzazione, nonché le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validità



delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori.

11. Fatto salvo quanto previsto dalla richiamata norma statutaria, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicino la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori.

12. Con riguardo alla partecipazione, riservata dalla norma statutaria ai soli professori e ricercatori, alle deliberazioni concernenti i compiti didattici, essa è da intendere come riferita alla sola copertura degli stessi, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

13. Nel caso in cui siano in discussione argomenti che implicino un interesse diretto di un componente del Consiglio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

14. Il Consiglio delibera in merito alle richieste di mobilità di professori e ricercatori da e verso il Dipartimento, ai sensi del comma 7 dell'art. 37 dello Statuto e dell'art. 40 del Regolamento generale d'Ateneo, in sedute a componente ristretta (solo componente docente e con limitazione di fascia corrispondente a quella del docente che chiede la mobilità e a quella/e superiori) con la partecipazione e i voti favorevoli della maggioranza assoluta dei presenti.

15. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da singoli componenti.

16. Le delibere approvate hanno effetto immediato. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento, di norma, sono approvati seduta stante. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che li trasmette alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

17. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle



attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento.

18. In casi di urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto (si deve intendere per 'esplicito' il voto che viene inviato in risposta anche alla sola casella di posta elettronica della Direzione/Segreteria del Dipartimento). Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto.

19. Per il funzionamento della Giunta si applicano le medesime regole stabilite per il funzionamento del Consiglio, per quanto applicabili. La Giunta è presieduta dal Direttore e convocata dallo stesso almeno prima del Consiglio o, se non necessaria e non funzionale al Consiglio, non meno di tre volte l'anno, o quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Il Direttore provvede alla convocazione della Giunta mediante comunicazione scritta contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, da inviarsi per posta elettronica, di norma tre giorni prima della data fissata per la riunione. Le riunioni della Giunta sono valide se vi interviene la maggioranza dei componenti. Di ogni seduta della Giunta deve essere redatto il verbale.

Art. 16

Collegi Didattici e Collegi Didattici Interdipartimentali

1. Il Dipartimento ha il ruolo di referente principale nell'ambito del Collegio Didattico dei corsi di laurea in Allevamento e benessere animale (L-38), Scienze delle produzioni animali (L-38) e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali (LM-86).

2. Il Dipartimento ha il ruolo di referente associato per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (LM-42), nonché di referente associato nell'ambito dei Collegi didattici Interdipartimentali per il corso di laurea in Biotecnologia (L-2) e per il corso di laurea magistrale in Scienze Biotecnologiche Veterinarie (LM-9).

3. I Collegi didattici e i Collegi didattici interdipartimentali sono costituiti e operano ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 39 dello Statuto di Ateneo.

4. Compiti delegati di gestione collegiale delle attività didattiche e formative in funzione degli obiettivi di pertinenza dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, unitamente agli adempimenti necessari per i percorsi di carriera degli studenti, sono esercitati, per il Dipartimento, dai Collegi didattici e dai Collegi didattici Interdipartimentali cui il Dipartimento partecipa.

5. Ai Collegi didattici fanno parte, con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione



unitamente ai professori e ai ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti. Ne fanno altresì parte i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di Dipartimento in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

6. Ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto, presso il Dipartimento è costituita, in relazione ai corsi di laurea in Allevamento e benessere animale, Scienze delle produzioni animali e del corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie delle produzioni animali, la Commissione paritetica docenti-studenti, prevista dall'articolo 2, comma 2 lettera g), della legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche. Nel caso dei corsi di studio gestiti a livello interdipartimentale, le Commissioni sono costituite nell'ambito dei pertinenti Collegi didattici.

Art. 17

Collegio dei probiviri

1. Il Collegio dei probiviri è nominato dal Consiglio di Dipartimento, ed è composto da cinque membri, con il mandato coincidente con il mandato del Direttore del Dipartimento.
2. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie mediante procedure transattive o arbitrali, richiamare al rispetto del Codice etico dell'Ateneo, vigilare sull'applicazione dei criteri di trasparenza ed equità e sul rispetto delle pari opportunità, trattare tutte le questioni connesse alla deontologia professionale.
3. Il Collegio dei Probiviri ha l'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio e deve rispettare le norme sulla riservatezza (privacy).

Art. 18

Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le stesse modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo in tutti i Regolamenti e nelle direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.
2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito *web* dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.
4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.



5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.